

Allegato 4 - La risoluzione della Commissione europea sul caso presentato dal nostro ufficio

Risposta della Commissione alla richiesta del 31 luglio 2009 rivolta dal Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna al Mediatore europeo RIF. Q1/2009/IP

I. CONTESTO / SINTESI DEI FATTI / CRONISTORIA

Il signor Daniele Lugli, difensore civico della Regione Emilia-Romagna, ha inviato un'interrogazione concernente l'interpretazione data dalle autorità italiane all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408 del 1971.

La richiesta riguarda un esposto presentato al difensore civico da un cittadino italiano, il signor P., residente per motivi di lavoro a Lussemburgo, che segnalava il rifiuto delle autorità italiane di rilasciare il modello E112 alla convivente more uxorio, la quale desiderava partorire in Lussemburgo. Il signor P. aveva contattato la propria cassa malattia lussemburghese, la quale aveva confermato la disponibilità al rimborso delle spese, previo rilascio del modello E112 da parte dell'ente sanitario di competenza, l'ASL di Rimini dove la signora ha residenza. Le autorità italiane hanno giustificato il rifiuto adducendo il fatto che l'interessata non ha contratto matrimonio con il signor P..

Tale rifiuto si basa su una circolare del ministero della Sanità del 23 dicembre 1996 che precisa le fattispecie che autorizzano l'ASL competente a rilasciare il modello E112 per l'assistenza in caso di parto all'estero, ovvero:

- donne che desiderano partorire nello stato membro ove risiede il marito;
- donne coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro paese di origine per avere l'aiuto e l'appoggio delle loro famiglie;
- titolari di borse di studio che partoriscono nell'arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche all'estero.

II. DENUNCIA

Il Mediatore invita la Commissione a esaminare se le autorità italiane, rifiutando il rilascio del modello E112 a una assicurata che desidera partorire nello Stato membro di residenza del convivente more uxorio, diano una interpretazione troppo restrittiva dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71.

III. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SULLE ARGOMENTAZIONI DEL DENUNCIANTE

La Commissione è dell'avviso che nella fattispecie si debbano prendere in considerazione due punti:

- se il rifiuto dell'ente sanitario italiano di rilasciare il modello E112 a una donna nubile che desidera partorire nello stato membro di residenza del convivente more uxorio, adducendo il fatto che non è stato contratto matrimonio, sia contrario alla normativa UE;
- se la richiesta del modello E112 da parte della cassa malattia lussemburghese sia conforme all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, ossia se l'assistenza

connessa al parto sia da considerarsi assistenza sanitaria necessaria ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, e debba pertanto essere coperta dalla tessera europea di assicurazione malattia.

In via preliminare va evidenziato che il regolamento n. 1408/71 non interferisce con questioni di diritto civile, ma lascia alla normativa nazionale la determinazione di chi sia da considerare membro della famiglia della persona assicurata (cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009, causa C-208/07 Petra von Chamier-Glisczinski, punto 38).

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, le cure mediche programmate all'estero sono soggette all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, che sono libere di convalidare o meno la richiesta di ottenere assistenza in un altro stato membro. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1408/71 stabilisce tuttavia che l'autorizzazione non può essere rifiutata quando le cure in oggetto figurano tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro competente e non possono essere praticate entro il periodo normalmente necessario per ottenerle in detto Stato membro, tenendo conto dello stato di salute dell'interessato e della probabile evoluzione della malattia.

Nella fattispecie le due condizioni di cui sopra non sembrano soddisfatte e, pertanto, non sussiste l'obbligo di rilasciare il modello E112 alla convivente more uxorio del signor P. in forza del regolamento CEE n. 1408/71.

La Commissione è dell'avviso che il rifiuto delle autorità italiane di rilasciare il modello E112 non sia contrario al regolamento (CEE) n. 1408/71. Tuttavia ritiene che, nella fattispecie, il rifiuto dell'ASL italiana di rilasciare il modello E112 costituisca un ostacolo al diritto delle persone di circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 18 e 39 del trattato CE.

L'interessata non può recarsi in Lussemburgo per stare vicino al signor P. a causa del rifiuto delle autorità italiane di rilasciarle il modello E112. Tale rifiuto implica che le autorità italiane non copriranno le spese di parto, qualora esso avvenga in Lussemburgo, spese che sarebbero state sostenute dalle autorità italiane se l'interessata avesse partorito in Italia, oppure in Lussemburgo avendo contratto matrimonio col signor P..

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia consegue che le facilitazioni previste dal trattato in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione non possono dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro viene dissuaso dall'avvalersene a causa di ostacoli posti frapposti al suo soggiorno in un altro Stato membro dalla normativa del suo Stato d'origine che lo penalizza per il solo fatto di avere usufruito di dette facilitazioni (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 e C-12/06, punto 26).

Una normativa nazionale che svantaggia taluni cittadini nazionali per il solo fatto di aver esercitato il diritto di trasferirsi in un altro Stato membro rappresenta una restrizione alle libertà riconosciute a tutti i cittadini dell'Unione dall'articolo 18 trattato CE (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 2008, C-499/06, Nerkowska, punto 32). Una normativa nazionale che impone una siffatta restrizione all'esercizio delle libertà da parte dei cittadini nazionali può essere giustificata, con riferimento al diritto comunitario, solo se è basata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, ed è adeguatamente commisurata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (C-499/06, Nerkowska, punto 34).

La Commissione ritiene che il rifiuto delle autorità italiane di rilasciare il modello E112 alla convivente more uxorio del signor P. – basata sulla circolare del Ministero della Sanità del 23

dicembre 1996, la quale prevede la copertura delle spese di parto nello Stato membro di residenza del marito, escludendola qualora il parto avvenga nello Stato membro di residenza del convivente dell'interessata – non sia giustificato da considerazioni oggettive e non sia adeguatamente commisurato.

In merito al secondo punto, la Commissione ritiene che l'assistenza connessa alla gravidanza e al parto a cittadine che desiderano partorire nello Stato membro di origine o nello Stato membro di residenza del marito o del convivente, debba essere considerata assistenza sanitaria necessaria ai sensi dell'articolo 22, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, ed essere pertanto coperta dalla tessera europea di assicurazione malattia. Una donna in gravidanza può preferire di partorire in uno Stato membro diverso da quello competente per ragioni di ordine pratico, ad esempio per essere più vicina alla propria famiglia, al marito, o al convivente residente in altro Stato membro per motivi di lavoro.

In questi casi, le cure mediche non sono l'unico scopo del soggiorno all'estero. Tali fattispecie non sono quindi contemplate dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 che, a parere della Commissione, si applica solo ai casi in cui il soggiorno all'estero della persona interessata è limitato alla durata delle cure richieste.

La sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 2003 (C-326/00, Ioannidis) statuisce che uno Stato membro non può subordinare la concessione delle prestazioni in natura garantite dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (analogo all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento) ai cittadini che dimorano in uno Stato membro diverso da quello di competenza, né a una qualsiasi procedura di autorizzazione, né alla condizione che la malattia che ha richiesto le cure in questione si sia manifestata in modo improvviso durante tale soggiorno. Di conseguenza, una cittadina in gravidanza che al momento del parto si trovi fuori dallo Stato membro competente, soddisfa le condizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, essendo evidente che il suo stato richiede cure necessarie.

IV. CONCLUSIONI

La Commissione è dell'avviso che il rifiuto delle autorità italiane di rilasciare il modulo E112 alla convivente more uxorio del signor P. per partorire nello Stato membro nel quale quest'ultimo risiede per il solo motivo che non è stato contratto matrimonio costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle persone. La Commissione ritiene altresì che l'assistenza sanitaria connessa al parto debba essere coperta dalla tessera europea di assicurazione malattia quando il parto non è l'unico motivo del soggiorno all'estero.